

Delibera n. 9059 del 11-08-1995 proposta da ZANONI

Modifica deliberazione n. 8784 di data 5 agosto 1988:"Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato Lona Lases, ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m. Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico"

Il Relatore comunica:

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 8784 dd 5 agosto 1988 la Giunta provinciale ha provveduto ad individuare il biotopo di interesse provinciale n. 31 denominato "Lona-Lases", ai sensi della L.P. 28 giugno 1986, n. 14 e s.m..

L'area protetta, come attualmente istituita, si sviluppa su una superficie complessiva di circa 20 ettari ed è composta da tre porzioni territoriali disgiunte:

1. la Palude di Lases,
2. il Palù Redont,
3. la Val Fredda.

La specifica Commissione Scientifica per lo studio, la valorizzazione ed il ripristino naturalistico dei biotopi ha elaborato in questi anni un progetto di rinaturalizzazione e valorizzazione dell'area - che sarà oggetto di prossima pubblicazione - in attuazione del quale, tra l'altro, è stato recentemente realizzato un intervento di apertura di nuovi canali all'interno del

canneto presente a sud del lago di Lases.

Insieme ad altre proposte di valorizzazione, nel progetto della Commissione è contenuta anche un'ipotesi di ampliamento dell'area tutelata limitatamente alla porzione 1. Palude di Lases.

Tale proposta di ampliamento, che interessa una superficie di 5,5 ettari circa, per lo più di proprietà comunale (boschi e porzioni basali di discarica), è stata accolta favorevolmente dal Comune di Lona- Lases, che ha concordato con il Servizio Parchi e Foreste Demaniali sull'opportunità di attivare l'iter necessario per ampliare il biotopo.

Inoltre, nel corso del 1994 il Comune di Lona- Lases e l'A.S.U.C. della frazione di Lases hanno inoltrato al Servizio Parchi e Foreste demaniali una richiesta di parziale revisione della normativa d'uso del biotopo che tenesse conto del diritto di servitù di pesca a favore della popolazione di Lases sul lago omonimo, ratificato con decreto tavolare dd. 28.07.1967.

Fatte le opportune verifiche, si è addivenuti alla formulazione di una proposta che consente l'esercizio della pesca su una porzione di lago compresa nel biotopo, per un periodo limitato e solo ai censiti del Comune di Lona Lases, proposta tecnicamente idonea a contemperare le aspettative locali - attraverso il parziale riconoscimento dei diritti acquisiti dalla popolazione di Lases - e l'esigenza di limitare il disturbo antropico

all'avifauna acquatica e di mantenere la presenza di aree di rifugio sufficientemente estese in cui siano assicurate le condizioni minime vitali alle comunità ornitiche stanziali e di passo.

Chiarito che la nuova regolamentazione della pesca attuata sulla porzione lacustre ricadente nel biotopo non comporta alcuna restrizione o soppressione a carattere definitivo del diritto di servitù sopra richiamato, trattandosi di un provvedimento di natura temporanea - valevole fintantochè sussistono le condizioni per la tutela a biotopo dell'area in questione - che non viene annotato nel Libro fondiario, con nota n. 372 dd 22 marzo 1995 l'Assessore competente, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 5 della L.P. 14/86, ha inviato il progetto di modifica dei confini e della normativa d'uso del biotopo di Lases al Comune di Lona-Lases, al Comprensorio Valle dell'Adige e al Comitato Agricolo Comprensoriale.

Visti i pareri favorevoli espressi con delibera del Consiglio comunale di Lona-Lases n. 32 di data 31 marzo 1995, con nota del Comprensorio n. 4201 di data. 3 maggio 1995 e con nota del C.A.C. n. 663 di data 15 maggio 1995, nonché i pareri irrituali dell'A.S.U.C. della frazione di Lases, pronunciatasi anch'essa favorevolmente sulla proposta di modifica con note n. 76/A di data 21.03.1995 e 76/A di data 10 maggio 1995, nonché la successiva nota del Comune di Lona Lases n.

3181 di data 26.07.1995, tenuto conto della delibera del Sottocomitato per l'Ecologia di data 5 agosto 1994, il Relatore propone di approvare l'ampliamento del biotopo "Lona-Lases" e le modifiche alla normativa d'uso del biotopo di cui sopra.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la L.P. 23 giugno 1986, n. 14 e s.m.;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la relazione redatta dal Servizio Parchi e Foreste demaniali;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. ai sensi della Legge Provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m. sono sottoposte a tutela di biotopo le particelle fondiarie:

CC. Lases

2/2, 7*, 617*, 618, 619/1, 619/2, 620/1, 620/2 621,

622, 623, 624/1, 624/2, 625, 626/1, 626/2, 626/3,
627/1, 627/2, 628/1, 628/2, 628/3, 628/4, 629/1,
629/2, 629/3, 630/1, 630/2, 631/1, 631/2, 632/1,
632/2, 633, 3194.

* = particelle parzialmente comprese nel biotopo;

Tale area rappresenta un ampliamento della superficie già istituita a biotopo con delibera della Giunta Provinciale n. 8784 del 5 agosto 1988.

2. L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo è compatibile con alcune attività tradizionali per cui nelle particelle fondiarie di cui al punto 1 è permesso:

- la prosecuzione dell'attività agricola; tale attività potrà essere svolta secondo modalità tradizionali ovvero potrà avvalersi di tecniche colturali più consone ad una moderna gestione, purchè compatibili con il mantenimento delle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del biotopo; è vietata l'introduzione di colture agricole estranee al contesto produttivo tradizionale, quali impianti intensivi di colture minori e ortaggi;
- l'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a

- motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi;
- l'esercizio della selvicoltura sulla base del Piano di assestamento forestale e delle prescrizioni di massima e di polizia forestale eventualmente integrate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;
 - la circolazione dei mezzi a motore per la attività di utilizzazione boschiva nonchè il libero transito sulla strada di collegamento fra la strada provinciale e l'area di estrazione e lavorazione del porfido Dossi Grotta. Su quest'ultima strada sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - gli interventi di manutenzione degli impianti o infrastrutture sulla base delle prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;
 - l'esecuzione degli interventi di ripristino e salvaguardia ambientale promossi o autorizzati dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali, previo consenso della proprietà.

3. Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, si applicano i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n, 14, che dispongono:

- a) "il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo";

- b) "il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere o di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";
- c) "il divieto di coltivare cave e torbiere (...)".

Non sono quindi consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Pertanto, fatte salve le attività consentite di cui al precedente punto 2., nelle particelle fondiarie di cui al punto 1. è vietato:

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie, nonchè raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;
- esercitare la caccia ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonchè lasciare vagare cani o altri animali domestici;
- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
- emungere o immettere acqua o liquami reflui;
- usare pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi ecc.) o esche avvelenate a scopi che esulano dal normale espletamento delle attività di cui al punto 2.;

- impiegare la pratica agronomica della pacciamatura con materiale di origine artificiale;
- attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;
- campeggiare, accendere fuochi, diffondere luci, suoni e rumori molesti, svolgere attività agonistiche o folcloristiche in genere; altre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;
- realizzare qualsiasi tipo di recinzione che possa arrecare danno o impedire il passaggio della fauna selvatica;
- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo;

4. Al fine di contemperare l'esercizio delle consuetudini locali con l'esigenza di limitare il disturbo antropico alle specie dell'avifauna acquatica che caratterizza il valore naturalistico dell'area, la delibera della Giunta Provinciale di data 5 agosto 1988 "Individuazione del biotopo di interesse provinciale Lona Lases" viene modificata come segue:

l'articolo 2, comma 6 che prescrive, tra gli altri, il divieto di "abbattere, disturbare, immettere o

prelevare qualsiasi specie animale", viene integrato con le seguenti parole: "fatto salvo l'esercizio della pesca a piede asciutto, con gli attrezzi consentiti dalla licenza di tipo B:

- dalla riva occidentale, a partire dal confine settentrionale del biotopo fino all'area di sosta attrezzata con una panchina (circa 90 metri);

- dalla riva orientale, a partire dal confine settentrionale del biotopo fino al canneto (circa 60 metri),

come da cartografia allegata e come indicato sul terreno tramite apposita segnaletica a cura del Servizio Parchi e FF.DD..

L'esercizio della pesca rimane vietato nel periodo intercorrente tra la prima domenica di marzo e la prima domenica di giugno comprese di ogni anno, corrispondente al momento della nidificazione dell'avifauna".

5. L'individuazione di cui all'articolo 1. riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio da definire con successiva deliberazione.

6. Gli elaborati cartografici costituiscono parte

integrante della delibera di istituzione.

7. Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali potrà procedere alla tabellazione del biotopo in conformità alle leggi vigenti.

- - - - -

elaborati cartografici

parte integrante non gestita dal sistema